

Comune di Rio Saliceto

Provincia di REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE ATTIVITA' FUNEBRI, NECROSCOPICHE, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con atto di consiglio comunale n. 54 del 03/11/2008, modificato con atto di consiglio n. 31 del 09/06/2010 e con atto del consiglio n. 49 del 27/09/2010.

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze amministrative e svolgimento dei servizi
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Imputazione dei servizi e delle prestazioni

TITOLO II

FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 6 - Fornitura gratuita di feretri
- Art. 7 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 8 - Orario dei trasporti
- Art. 9 - Riti religiosi
- Art. 10 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 11 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

TITOLO III

CIMITERI

- Art. 12 - Disposizioni generali
- Art. 13 - Spazi cimiteriali
- Art. 14 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 15 - Ricettività del cimitero
- Art. 16 - Manutenzione del cimitero

TITOLO IV

OPERAZIONI SUI CADAVERI NEI CIMITERI

- Art. 17 - Sepolture comuni per inumazione
- Art. 18 - Inumazione di cadaveri in doppia cassa
- Art. 19 - Cippi nei campi di inumazione
- Art. 20 - Tumulazione
- Art. 21 - Tumulazione provvisoria
- Art. 22 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 23 - Esumazioni straordinarie
- Art. 24 - Estumulazioni
- Art. 25 - Tariffe per le operazioni cimiteriali
- Art. 26 - Resti mortali da esumazioni
- Art. 27 - Oggetti da recuperare
- Art. 28 - Traslazioni e rioccupazioni
- Art. 29 - Registro delle sepolture
- Art. 30 - Annotazioni sul registro

TITOLO V

CREMAZIONE

- Art. 31 - Autorizzazione alla cremazione
- Art. 32 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 33 - Autorizzazione all'affidamento personale delle ceneri
- Art. 34 - Modalità conservative delle urne affidate ai familiari
- Art. 35 - Sepoltura delle ceneri
- Art. 36 - Cremazione di resti mortali

TITOLO VI

POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 37 - Orario di visita
- Art. 38 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 39 - Comportamento dei visitatori nel cimitero
- Art. 40 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Art. 41 - Riti funebri nel cimitero
- Art. 42 - Epigrafi sulle tombe
- Art. 43 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 44 - Materiali ornamentali
- Art. 45 - Manufatti nelle parti comuni

TITOLO VII

NORME PER LA COSTRUZIONE ED MANUTENZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

- Art. 46 - Individuazione delle aree
- Art. 47 - Permesso di costruire tombe di famiglia

Art. 48 - Norme per la costruzione di tombe di famiglia
Art. 49 - Oneri a carico dei concessionari e delle imprese
Art. 50 - Piantumazione nelle aree in concessione

TITOLO VIII

CONCESSIONI

Art. 51 - Tipologie delle concessioni
Art. 51 bis - Costo dei loculi e modalità di concessione
Art. 52 - Rilascio della concessione
Art. 53 - Durata delle concessioni e revoca
Art. 54 - Disposizioni relative alle concessioni pregresse
Art. 55 - Scadenza e rinnovo delle concessioni
Art. 56 - Luci votive

TITOLO IX

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 57 - Responsabilità
Art. 58 - Materiali di scavo
Art. 59 - Apposizione di lapidi private
Art. 60 - Attività delle imprese
Art. 61 - Sospensione dei lavori in occasione delle festività e della commemorazione dei defunti
Art. 62 - Vigilanza

TITOLO X

IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 63 - Funzioni
Art. 64 - Divieti

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 65 - Cappella dei caduti
Art. 66 - Norme transitorie e finali
Art. 67 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui alla legge regionale 29/07/2004 n. 19 al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1236 ed al D.P.R. 10.09.1990 n.285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria.
2. Sono fatte salve le ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/00, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, per motivi di igiene pubblica, sanità e tutela dell'incolumità pubblica.

ART. 2

COMPETENZE AMMINISTRATIVE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

1. Le funzioni di cui al presente regolamento di competenza del Comune sono esercitate dal Responsabile del servizio interessato. Qualora l'esercizio di dette funzioni sia connesso alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti per contrastare emergenze sanitarie e di igiene pubblica o a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, la relativa competenza è del Sindaco.
2. I servizi vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D.Lgs 18/08/2000 n° 267, tenuto conto della natura, della gravosità e delle caratteristiche delle funzioni da svolgere.
3. Per i servizi affidati, in tutto o in parte, a soggetti esterni all'amministrazione comunale, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dal contratto di servizio e, se previsto dalla natura dell'affidamento, dal capitolato di appalto, previo parere del Servizio Igiene Pubblica dell'A.U.S.L.

ART. 3

RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - (a) la visita necroscopica;
 - (b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - (c) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 6;
 - (d) il trasporto del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenerne la spesa;
 - (e) il recupero e il relativo trasporto al deposito di osservazione o all'obitorio delle salme morte in seguito ad accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - (f) l'inumazione di salme non identificate, parti di cadaveri e feti.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto dell'Amministrazione Comunale, e sono eseguiti esclusivamente da personale autorizzato.
4. Il Comune può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 5

IMPUTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI

1. Qualunque istanza relativa a servizi cimiteriali, a concessioni di loculi, di cellette o di aree cimiteriali s'intende effettuata dal richiedente con il consenso di tutti i soggetti aventi titolo per renderlo.
2. Essa autorizza pertanto il Comune a procedere alla istruttoria della pratica ed all'eventuale rilascio di quanto richiesto.
3. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

4. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

TITOLO II

FERETRI E TRASPORTI FUNEBBRI

ART. 6

FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose da destinarsi alle due specifiche tipologie di sepoltura previste.
2. Lo stato di bisogno è dichiarato in base alla situazione economica degli interessati, secondo le procedure previste per la concessione di prestazioni sociali agevolate. A tal fine, il Comune stabilisce annualmente, entro il termine di approvazione delle detrazioni dei tributi comunali, il limite ISEE di accesso alle suddette prestazioni. In caso di mancata adozione si applica il limite ISEE in vigore nell'anno precedente.
3. Ai fini del calcolo del limite ISEE, il nucleo familiare, oltre che dai soggetti previsti dalla legge, è composto dai figli o, in mancanza, dai genitori del defunto, anche se con questo non conviventi dal punto di vista anagrafico.
4. Qualora i familiari del defunto, non rientrando nel limite di cui al comma 2, omettano di provvedere all'acquisto del feretro, questo è procurato dal Comune. Le relative spese sono successivamente ripetute nei confronti degli eredi del defunto medesimo.

ART. 7

MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 T. U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. E' possibile autorizzare un percorso diverso a richiesta dei congiunti, compatibilmente con le esigenze di viabilità che vengono verificate dalla polizia municipale.
3. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali o soste richieste dai congiunti, occorre la preventiva autorizzazione del Comune, avuto riguardo delle esigenze di viabilità.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di partecipazione assai numerosa di persone il Responsabile dell'ufficio comunale competente prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. In ogni caso, è sempre assicurata la presenza di un agente di polizia municipale per la tutela della viabilità e della incolumità dei partecipanti al corteo funebre.
7. Le violazioni al presente articolo che non siano già perseguibili ai sensi del Codice della strada sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00, che viene posta a carico dell'impresa che esercita l'attività funebre.

ART. 8

ORARIO DEI TRASPORTI

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. Il Responsabile dell'ufficio comunale fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
2. Il Comune può autorizzare, su richiesta dei familiari, il trasporto a spalla, con l'osservanza delle prescrizioni sanitarie, sentito il parere del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'A.U.S.L. o suo delegato.

ART. 9

RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti di cui all'art.8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano regolati da intese con lo Stato intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ART. 10

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. In particolari circostanze, sentito il parere del Responsabile del Servizio di igiene Pubblica dell'A.U.S.L. o suo delegato, il Comune può autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o in luoghi adibiti al culto od a speciali onoranze. Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

ART. 11

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. La domanda di trasporto di salme al cimitero di altro Comune deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente che la domanda sia corredata dai soli dati anagrafici del defunto.

2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

3. Le salme provenienti da altro Comune di residenza devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano, ove presente. È tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o in altro luogo di culto od altro luogo per l'effettuazione dei riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta del corteo funebre per il cimitero.

TITOLO III

CIMITERI

ART. 12

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune provvede al seppellimento delle salme esercitando le funzioni nelle strutture cimiteriali ubicate nel proprio territorio.

ART. 13

SPAZI CIMITERIALI

1. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) tumulazioni individuali (loculi);
- b) cellette ossario;
- c) campi di inumazione;
- d) aree per tombe di famiglia;
- e) ossario comune.

2. Nel rispetto della vigente disciplina igienico – sanitaria può essere prevista la localizzazione di uno o più campi per l'inumazione ed il reinterro delle ossa e dei resti mortali.

3. Possono inoltre essere previsti, in misura non superiore ad uno per cimitero, un ossario comune ed un cinerario comune.

ART. 14

REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati o, ove possibile, cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato dai suoi familiari, tendente ad ottenerne la tumulazione nel loculo concesso o nella tomba privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

5. Nel cimitero può essere individuata apposita area per il seppellimento dei feti di età inferiore alle 20 settimane.

ART. 15

RICETTIVITA' DEL CIMITERO

1. I cadaveri di persone che, pur non avendo avuto la residenza o il domicilio nel territorio del Comune abbiano espresso in vita la volontà di essere tumulati nel cimitero del Comune possono essere ricevuti qualora il numero dei loculi disponibili sia superiore al fabbisogno medio annuo calcolato nell'arco decennale relativamente ai loculi trentennali di nuova concessione.

2. Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma dell'art. 102 del D.P.R. 285/90 sono sottoposte alla vigilanza dell'autorità comunale, come i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti propri delle sepolture private esistenti nel cimitero.

ART. 16

MANUTENZIONE DEL CIMITERO

1. Alla manutenzione dei cimiteri il Comune provvede con personale proprio o appositamente individuato dal Comune, con acquisizione mediante concessione, appalto o cottimo fiduciario.

2. I titolari di concessioni perpetue sono tenuti a rimborsare al Comune le spese da questo sostenute per interventi necessari ed urgenti di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza effettuati nell'area del loculo concesso.

TITOLO IV

OPERAZIONI SUI CADAVERI NEI CIMITERI

ART. 17

SEPOLTURE COMUNI PER INUMAZIONE

1. Le sepolture comuni per inumazione hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, così come previsto dal vigente regolamento di polizia mortuaria.

ART. 18

INUMAZIONE DI CADAVERI IN DOPPIA CASSA

1. In caso di inumazione di cadaveri che, per prescrizioni dettate della normativa vigente, debbano essere inseriti in doppia cassa, è fatto obbligo alle imprese che esercitano attività funebre di utilizzare casse metalliche contenenti quelle di legno ovvero casse di legno contenenti casse biodegradabili di cui al D.M. 1.2.1997 ed al d.m. 9.7.2002

2. In caso contrario, è comunque fatto divieto al personale addetto ai servizi cimiteriali del Comune di effettuare operazioni di apertura della cassa di legno per tagliare la cassa metallica anche quando l'uso di questa sia obbligatorio.

3. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

ART. 19

CIPPI NEI CAMPI DI INUMAZIONE

1. Ogni fossa presente nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo fornito e messo in opera dal Comune o dall'ente gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba purché di superficie non superiore i 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore cm 50 dal piano di campagna.

3. Nel caso previsto dal comma precedente, l'installazione e la fornitura delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.

ART. 20

TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi, cellette - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

3. Tutte le operazioni di muratura delle cellette e dei loculi sono effettuate solo ed unicamente da personale individuato dall'Amministrazione Comunale. Il pagamento delle quote dovute per tali operazioni verrà effettuato dai privati al competente ufficio. Il materiale necessario per la muratura viene messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ART. 21

TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. L'Amministrazione Comunale può autorizzare la tumulazione provvisoria in loculi disponibili, situati in ordini alti, in attesa che il cadavere venga traslato in tomba di famiglia o venga trasportata fuori comune per successiva tumulazione.

1 bis. La tumulazione provvisoria può essere autorizzata anche qualora si rendano necessarie opere urgenti di manutenzione del loculo destinato alla tumulazione definitiva, da effettuarsi prima della tumulazione stessa.

2. La tumulazione provvisoria è concessa per il periodo strettamente necessario alla effettuazione delle operazioni indicate al comma precedente, fino ad un massimo di uno anno, previo il pagamento della tariffa fissata dall'amministrazione comunale.

3. Il canone di utilizzo è computato in periodi di un anno o frazione inferiore in caso di concessioni più brevi; esso decorre dal giorno della tumulazione provvisoria fino a quello di effettiva estumulazione e non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

4. Al termine dei due anni, se la traslazione non viene effettuata, viene rilasciata una concessione trentennale avente decorrenza dalla data di tumulazione della salma.

ART. 22

AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del Responsabile dell'Ufficio comunale di Polizia Mortuaria competente autorizzare le operazioni cimiteriali nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

ART.23

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni prima del termine stabilito dall'art. 82 del d.p.r. n. 285/90 possono essere eseguite per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Comune, per trasferimento in altro cimitero o per cremazione.

ART. 24

ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a) a richiesta dei familiari interessati, per trasferimento in altro cimitero, per cremazione o per traslazione ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento;

b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria competente cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

5. Previa apposita domanda degli aventi diritto, i resti mortali individuati possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, o a loculi o tombe già avuti precedentemente in concessione, ovvero essere sottoposti a cremazione. La tumulazione dei resti mortali potrà avvenire anche in loculi già occupati da cadaveri, qualora le dimensioni lo consentano.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente disponga la domanda di estumulazione, esso può essere avviato, previa segnalazione al S.I.P. (Servizio Igiene Pubblica) competente, per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Viceversa, qualora gli eredi o aventi causa lo richiedano e previo parere del S.I.P., previo rinnovo della relativa concessione ai sensi del successivo art. 55, è ammessa la successiva tumulazione del feretro nello stesso loculo, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco. In tal caso si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente.

ART. 25

TARIFFE PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Le inumazioni, tumulazioni, esumazioni e le estumulazioni sono sottoposte al pagamento della tariffa approvata annualmente dal Comune entro il termine per la approvazione delle tariffe dei beni e servizi comunali. In caso di mancata approvazione, continuano ad applicarsi le tariffe dell'anno precedente. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, il recupero avviene secondo le vigenti normative in materia di spese di giustizia.

ART. 26

RESTI MORTALI DA ESUMAZIONI

1. I resti mortali raccolti dalle esumazioni possono essere destinati a cellette ossario o a loculi o tombe già avuti precedentemente in concessione, ovvero essere sottoposti a cremazione. La tumulazione potrà avvenire anche in loculi già occupati da cadaveri, qualora le dimensioni lo consentano.

ART. 27

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'Ufficio Comunale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti ed alla consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

ART. 28

TRASLAZIONI E RIOCCUPAZIONI

1. Le traslazioni di cadaveri possono essere autorizzate solo nei seguenti casi:
 - se comportano l'occupazione di un loculo già avuto in concessione perpetua anche se occupato da ceneri o resti mortali, sempre che le dimensioni consentano la collocazione del feretro;
 - nei confronti del coniuge o di un parente di primo grado di persona appena deceduta, qualora i familiari richiedano la sepoltura in due loculi contigui.
2. Al di fuori di quelli consentiti dal presente regolamento, è vietato qualsiasi altro tipo di spostamento o scambio di cadaveri all'interno del cimitero.
3. Se la traslazione è avvenuta da un loculo in concessione perpetua, il Comune concede un termine di sessanta giorni al concessionario entro il quale egli può esercitare il diritto di rioccupare il loculo stesso mediante la collocazione di un altro cadavere, di ceneri o resti mortali, ovvero mediante l'indicazione della persona che, al momento del decesso, occuperà il loculo medesimo. In mancanza, il loculo torna nella piena disponibilità del Comune.
5. La rioccupazione non comporta per il concessionario oneri aggiuntivi a quanto dovuto per i servizi cimiteriali resi.

ART. 29

REGISTRO DELLE SEPOLTURE

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, recante altresì la mappa del cimitero, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello apposto su ogni sepoltura nel cimitero, e che trova riscontro nella mappa cimiteriale.

ART. 30

ANNOTAZIONI SUL REGISTRO

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, libera o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) estremi dell'atto di concessione;
 - e) variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - f) operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

TITOLO V

CREMAZIONE

ART. 31

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità stabilite dalle norme vigenti, previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo.

ART. 32

AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente per territorio in base alle vigenti disposizioni normative, sulla base della volontà del defunto, espressa in vita dallo stesso in forma scritta e nelle forme di legge. Qualora la volontà sia stata espressa verbalmente, la stessa è attestata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che viene resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado.
2. Gli atti o le dichiarazioni di cui al comma precedente possono individuare la persona incaricata della dispersione delle ceneri.
3. La dispersione in natura può avvenire sui beni demaniali compresi nel territorio comunale, purché lontano almeno cento metri da manufatti o da aree adibite alla circolazione o ad altro pubblico servizio.
4. La dispersione in aree private, deve in ogni caso avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario.
5. Qualora sia richiesto che la dispersione avvenga in territori demaniali posti al di fuori del territorio comunale, l'Ufficiale di Stato Civile indica nell'atto di autorizzazione alla dispersione l'obbligo, da parte dell'autorizzato, di acquisire l'autorizzazione al trasporto dell'urna, nonché eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in base alla normativa regionale del luogo interessato.
6. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a. del soggetto richiedente, avente titolo in base alla legge (singolo o plurimo);
 - b. del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c. in caso di dispersione all'interno del territorio comunale, del luogo specifico, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione e dal presente regolamento, ove le ceneri saranno disperse;
 - d. in caso di dispersione al di fuori del territorio comunale, della tipologia di area, tra quelle consentite dalla vigente legislazione, ove le ceneri saranno disperse;
 - e. della data o del termine entro il quale verrà eseguita la dispersione.
7. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dalla persona designata per effettuare la dispersione dal defunto o tra i soggetti di cui all'art. 11 comma 2 della legge regionale n. 19/04.
8. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
9. Sono consentite forme rituali di commemorazione al momento della dispersione.

ART. 33

AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto. Qualora la volontà sia stata espressa verbalmente, la stessa è attestata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che viene resa dall'affidatario, dal coniuge, ove presente e non legalmente separato, e da tutti i congiunti di primo grado.
2. L'autorizzazione è rilasciata unicamente se le ceneri debbano essere conservate nel Comune di Rio Saliceto.
3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa in vita dal defunto secondo le modalità indicate al precedente comma.
4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
5. Nell'atto di affidamento di cui al primo comma devono essere riportati almeno i seguenti dati:
 - a. i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b. la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata, se diverso dall'affidatario, e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - c. la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - d. la dichiarazione della conoscenza delle norme in materia e delle sanzioni in caso di comportamento scorretto o inottemperante delle diverse condizioni;
 - e. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, qualora non intendesse o non potesse più conservarla;
 - f. la consapevolezza dell'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione al trasporto dell'urna qualora l'affidatario decida successivamente di cambiare il comune di residenza, con conseguente necessità di trasporto e conservazione dell'urna al di fuori del territorio comunale.
6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nel luogo di residenza di quest'ultimo, salva la possibilità di indicare una diversa possibile collocazione delle ceneri nel momento in cui viene comunicata la volontà all'affidamento medesimo. La variazione di residenza in territorio comunale comporta per l'interessato il solo onere di richiedere l'autorizzazione al trasporto che è rilasciata dall' Ufficio di Polizia Mortuaria.

7. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può disporre la tumulazione nel cimitero. In tal senso possono decidere in sua vece, in presenza di condizioni di forza maggiore, gli eredi del predetto.

8. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non può costituire in nessun caso un'autorizzazione, anche implicita, alla realizzazione di una sepoltura privata.

9. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro anche a tenuta informatica con l'indicazione dei dati anagrafici dell'affidatario e dei dati identificativi del defunto.

ART. 34

MODALITA' CONSERVATIVE DELLE URNE AFFIDATE AI FAMILIARI

1. In caso di affidamento familiare, l'urna deve essere protetta in apposito contenitore (colombario, nicchia o teca), a vista o meno, che abbia destinazione stabile ed esclusiva e sia garantito contro ogni possibile profanazione.

2. Se non sia incorporato al suolo o in strutture abitative, deve essere costituito di materiale resistente.

3. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

ART. 35

SEPOLTURA DELLE CENERI

1. La sepoltura delle ceneri deve essere autorizzata dal Comune e può avvenire mediante inumazione o tumulazione.

2. La tumulazione può avvenire in celletta individuale, in tomba di famiglia o in loculo, anche in presenza di feretro. La durata della concessione è quella prevista dal presente regolamento per il tipo di sepoltura praticato.

3. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

ART. 36

CREMAZIONE DI RESTI MORTALI

1. La cremazione dei resti di resti mortali è ammessa se richiesta dal coniuge o dal parente più prossimo vivente identificato con le modalità di cui all'art. 74 e seguenti del codice civile.

TITOLO VI

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 37

ORARIO DI VISITA

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. La chiusura viene segnalata in modo idoneo, anche attraverso dispositivi acustici automatici.

3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 38

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nel cimitero i visitatori possono entrare soltanto a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

a) ad animali da affezione se sprovvisti di guinzaglio, museruola e il proprietario non è fornito di materiale atto a raccogliere gli escrementi, ad eccezione dei cani da servizio (cani guida, cani da assistenza);

b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di promozione o vendita di beni o servizi ovvero attività di questua, salvo che trattasi di associazioni senza scopo di lucro preventivamente autorizzate dal Comune;

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.

3. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

ART. 39

COMPORTEMENTO DEI VISITATORI NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

b) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto di proprietà od uso pubblico, senza la preventiva autorizzazione;
 - d) fotografare o filmare cortei ed operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione dei familiari interessati;
 - g) eseguire lavori di qualsiasi natura, senza la autorizzazione o la richiesta dei concessionari;
 - h) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - i) assistere da vicino alla esumazione e estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
 - l) deporre vasi di piante e/o fiori davanti ai loculi posti in prima fila, all'infuori degli appositi portavasi, ad eccezione del periodo immediatamente successivo alla cerimonia funebre;
 - m) trasportare ed utilizzare all'interno del cimitero scale o montacarichi che non siano in dotazione al cimitero stesso.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo diversa autorizzazione. I trasgressori sono puniti con una ammenda che va da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 1.500,00, fatto salvo il diritto degli aventi causa a rivalersi sugli esecutori per il danno subito.

ART. 40

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare o inadempimento contrattuale.

ART. 41

RITI FUNEBRI NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio competente, che a sua volta informerà il Comando di Polizia Municipale.

ART. 42

EPIGRAFI SULLE TOMBE

1. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
2. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
3. Sono, altresì, consentiti simboli o immagini purché non contrari ai principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto comunale.

ART. 43

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino l'altezza di centimetri 30 (trenta), siano contenute all'interno del perimetro del copritomba e non invadano le tombe o i passaggi attigui.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi tumuli, loculi o tombe di famiglia, il Responsabile dell'Ufficio comunale competente li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

ART. 44

MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono collocate.
2. I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ART. 45

MANUFATTI NELLE PARTI COMUNI

1. L'apposizione di tende, veneziane o altri manufatti insistenti sulle parti comuni del cimitero deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio tecnico comunale il quale può dettare prescrizioni sulle caratteristiche delle attrezzature, garantendo in particolare l'uniformità dei colori, delle forme e delle dimensioni.
2. I soggetti autorizzati devono garantirne la pulizia ed il buon stato di conservazione.
3. In caso di mancata manutenzione e di degrado dei manufatti, il Comune provvederà a rimuoverli.

TITOLO VII

NORME PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

ART. 46

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. Le aree a disposizione per la costruzione di tombe di famiglia sono individuate, sulla base di quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale, con deliberazione di Giunta Comunale, la quale stabilisce le dimensioni di ciascun lotto.
2. Tali aree prevedono lotti di terreno con misure prestabilite, sulla cui superficie deve erigersi il manufatto tombale. Il marciapiede che contorna la costruzione, non deve superare un'altezza massima di cm.10.

ART.47

PERMESSO DI COSTRUIRE TOMBE DI FAMIGLIA

1. La costruzione di una tomba di famiglia è subordinata all'ottenimento di apposito permesso a costruire rilasciato da parte del Comune, dietro presentazione di progetto dell'opera da eseguire e su conforme parere sanitario.

Qualsiasi variante al progetto, anche in corso d'opera, dovrà essere approvata.

2. Dalla data del rilascio del permesso di costruire, il titolare, entro 12 mesi, deve obbligatoriamente iniziare i lavori. In tale mancanza, è facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere dagli atti compromessi.

3. E' fatto d'obbligo comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale, la data di inizio e di ultimazione delle opere. Prima di iniziare i lavori dovrà essere programmato congiuntamente un sopralluogo per il tracciamento dell'area e la definizione delle circostanze regolanti l'edificazione.

4. Dalla data di inizio dei lavori, la costruzione deve essere ultimata entro un anno. Ad ultimazione dei lavori avvenuta e certificata dal Direttore dei Lavori, deve essere chiesto all'Ufficio Tecnico Comunale un sopralluogo per constatarne la conformità.

5. Entro tre giorni dall'ultimazione dei lavori, l'impresa dovrà provvedere al ripristino dei luoghi ed alla liberazione dell cantiere da ogni materiale di risulta e di rifiuto.

6. L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Servizio di Igiene Pubblica, per la parte di competenza, accertano, a lavori ultimati, la regolare esecuzione dell'opera e provvedono a rilasciare apposito certificato di conformità edilizia e di benessere all'uso.

ART.48

NORME PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

1. La costruzione fuori terra dovrà osservare un'altezza massima di ml. 1,00 dal piano di campagna, mentre il monumento funebre, a carattere civile o religioso, non dovrà superare l'altezza di ml. 1,50 sempre calcolata dal piano di campagna. La costruzione delle opere dovrà essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non dovrà essere di pregiudizio alle strutture confinanti o ai servizi del cimitero.

2. I loculi, dalle dimensioni di legge approvate, potranno essere del tipo gettato in opera o prefabbricati. In quest'ultimo caso dovranno essere forniti da ditta specializzata nel settore, il cui nominativo deve essere comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Nessun particolare costruttivo deve essere trattato ad intonaco e successivamente tinteggiato, ma dovranno essere usati materiali marmorei, granitici e pietre naturali, a lunga durata nel tempo.

ART.49

ONERI A CARICO DEI CONCESSIONARI E DELLE IMPRESE

1. Nella costruzione delle tombe di famiglia, l'impresa deve recintare l'area a regola d'arte e secondo le norme in vigore riguardanti la sicurezza degli ambienti di lavoro, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. Il cantiere deve sempre essere mantenuto in ordine ed ogni materiale di risulta conferito prontamente alle pubbliche discariche. E' vietato inoltre occupare spazi attigui all'area assegnata senza l'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.
3. I Concessionari, le imprese costruttrici, nonché il direttore dei lavori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere, e di eventuali danni causati durante i lavori, alle costruzioni vicine, private o del Comune o a terzi, la cui rivalsa sarà determinata economicamente dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. I Concessionari delle tombe di famiglia private devono corrispondere, per l'esecuzione delle opere, un compenso forfettario determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale, allorché i lavori comportino l'allacciamento provvisorio del cantiere all'impianto elettrico o all'impianto idrico del Cimitero, secondo le attuali tariffe in vigore.

ART. 50

PIANTUMAZIONE NELLE AREE IN CONCESSIONE

1. Nelle aree in concessione per la costruzione di tombe di famiglia, la piantumazione deve limitarsi a siepi, piante di fiori o sempreverdi, avendo cura che non superino ml. 1,00 in altezza e che non invadano le tombe o i passaggi attigui e siano contenute all'interno dell'area assegnata. La corretta manutenzione di tali spazi verdi è a carico del privato. Allorché siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorose le aree, sarà facoltà dell'Ufficio Tecnico ordinarne la rimozione e lo sradicamento.

TITOLO VIII

CONCESSIONI

ART. 51

TIPOLOGIE DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni cimiteriali riguardano:
 - a) loculi;
 - b) cellette per i resti di cadaveri;
 - c) aree per tombe di famiglia.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, il Comune può dare in concessione i loculi solo in caso di avvenuto decesso dell'occupante, qualora lo stesso non possa essere tumulato in tomba di famiglia già realizzata o in loculo ad egli destinato ai sensi dell'art. 54.
3. E' vietata qualsiasi cessione di loculi tra privati, anche a titolo di prestito provvisorio.
4. Le aree per tombe di famiglia possono essere concesse per la sepoltura del concessionario, del coniuge, dei parenti fino al secondo grado, degli affini di primo grado o di altre persone conviventi con il concessionario stesso, se da lui indicate come beneficiari.
5. I loculi eventualmente retrocessi o la cui concessione non sia stata rinnovata sono oggetto di nuova concessione trentennale.

ART. 51 BIS

COSTO DEI LOCULI E MODALITA' DI CONCESSIONE

1. I loculi disponibili nel cimitero hanno un costo di concessione differenziato in base ai seguenti criteri:
 - a) collocazione dei loculi nel cimitero, con possibilità di prevedere differenze a secondo dello stato di vetustà dei reparti di appartenenza;
 - b) posizione di ciascun loculo nella fila di appartenenza, prevedendo costi più alti per le file centrali, costi intermedi per le file inferiori e costi più bassi per le file superiori;
 - c) presenza o meno della lapide al momento della concessione.
2. Nell'ambito dei criteri sopra descritti, le tariffe vengono deliberate annualmente dal Comune; in caso di mancata approvazione, si applicano quelle relative all'anno precedente.
3. Il concessionario ha facoltà di scelta tra i loculi disponibili al momento della richiesta di concessione, da esercitarsi su tutti i reparti del cimitero; nel reparto di più recente costruzione si assegna il loculo più a sinistra nella fila prescelta.
4. In caso di mancata scelta si provvede d'ufficio sui loculi ubicati nel reparto di più recente costruzione, assegnando progressivamente dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra.
5. L'apertura per la concessione di un nuovo reparto a seguito di ampliamento del cimitero è ammessa solo quando il precedente sia esaurito completamente.
6. L'assegnazione di due loculi contigui nel caso di traslazione ai sensi dell'art. 28:
 - a) nel reparto di più recente costruzione, avviene preliminarmente in ordine verticale; può avvenire in ordine orizzontale solo in caso di mancata disponibilità di due loculi contigui disposti verticalmente;

b) negli altri reparti avviene in base alle effettive disponibilità.

ART. 52

RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato, e revocabile e non cedibile a terzi mediante atto tra vivi, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, che ne riacquista la disponibilità al termine della concessione medesima, salvi i casi di rinnovo.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al preventivo pagamento dell'apposita tariffa, salvo il caso di oggettiva impossibilità nel periodo intercorrente tra il momento del decesso e quello della tumulazione dovuta alla chiusura continuata degli uffici addetti alla riscossione.
3. Il concessionario è inoltre tenuto preliminarmente alla stipula del disciplinare di concessione ed al pagamento delle relative spese.
4. Ogni concessione di aree o manufatti cimiteriale deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - (a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - (b) la durata;
 - (c) la/e persona/e o, nel caso di Enti, il legale rappresentante pro tempore, individuati quali concessionari;
 - (d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le cause di revoca;
 - (e) in caso di concessione di loculo, l'indicazione del cadavere che dovrà occupare il loculo medesimo e la cui eventuale traslazione determinerà la revoca della concessione;
 - (f) in caso di concessione di area per tomba di famiglia, l'indicazione dei beneficiari dei relativi spazi di sepoltura.

ART. 53

DURATA DELLE CONCESSIONI E REVOCA

1. La durata delle concessioni è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e per le cellette per i resti di salme;
 - b) in 30 anni per i loculi, da computarsi dalla data della concessione.
2. La concessione di loculo è revocata con effetto immediato se lo stesso non è immediatamente occupato dalla salma o comunque dal momento in cui venga successivamente liberato.
3. In caso di traslazione di cadavere di cui all'art. 28 da un loculo trentennale ad un loculo in concessione perpetua, la concessione trentennale non ancora scaduta è ugualmente revocata.
4. La revoca di una concessione di loculo trentennale non dà in ogni caso luogo a diritto di indennizzo.

ART. 54

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e riguardanti loculi che, alla medesima data, sono occupati da cadaveri, continuano a seguire, per quanto riguarda la durata ed i soggetti beneficiari, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Il Comune, per ragioni di pubblica utilità, persegue l'obiettivo dell'utilizzo ottimale degli spazi cimiteriali, tenuto conto sia del carattere di revocabilità dell'atto concessorio sia del rispetto dei diritti da esso derivanti in capo ai titolari.
3. Il Comune per perseguire l'obiettivo di evitare di arrivare ad una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune, si fa promotore di una iniziativa rivolta ai titolari di concessioni perpetue che abbiano alla data di approvazione del presente Regolamento raggiunto i 40 anni di concessione.
4. I titolari delle suddette concessioni, che aderiranno all'iniziativa, avranno la possibilità di sottoscrivere gratuitamente una concessione per una celletta perpetua e, tutti i lavori di Polizia Mortuaria necessari al ricollocamento dei resti provenienti dalla estumulazione saranno a carico della amministrazione comunale.

ART. 55

SCADENZA E RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Alla scadenza della concessione l'Amministrazione Comunale concede, a richiesta del concessionario o degli eredi da presentarsi entro il termine concesso con apposito avviso, il rinnovo della concessione stessa.
2. Il rinnovo della concessione su loculo è rilasciato per un periodo decennale, e si effettua per una sola volta, a condizione che il loculo continui ad essere occupato dal cadavere e dietro pagamento del canone di concessione stabilito in tariffa.

3. Se gli aventi titolo della concessione non si dimostrano interessati al rinnovo, il loculo ritorna in disponibilità dell'Amministrazione Comunale che nulla deve agli eredi o aventi titolo quale rimborso. I resti mortali della salma tumulata in questione, saranno depositati nelle cellette ossario o inumati, se necessario in base alle vigenti disposizioni di polizia mortuaria; possono essere sottoposti a cremazione, se previsto dalla volontà del defunto o degli eredi, con le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Le concessioni di aree per tomba di famiglia, di cellette o di nicchie cinerarie possono essere rinnovate per un eguale periodo, se richiesto dagli eredi del concessionario originario.

ART.56

LUCI VOTIVE

1. Il Comune o Ente gestore effettua il servizio di illuminazione votiva garantendo a tutti la possibilità di collegare un loculo all'impianto di illuminazione del cimitero.

2. Il servizio di illuminazione votiva viene attivato previa richiesta scritta dell'interessato che può anche essere persona diversa dal concessionario del loculo.

3. Il richiedente diviene titolare di una concessione di utenza e si obbliga, dal giorno della richiesta, a corrispondere al Comune o all'Ente gestore un costo di allacciamento della luce ed un canone annuo, nella misura stabilita annualmente dal Comune entro il termine di approvazione delle tariffe dei servizi comunali; in caso di mancata approvazione, si applicano le tariffe relative all'anno precedente.

4. Il canone annuo è dovuto dai titolari di concessione alla data del 30 giugno dell'anno di riferimento. In caso di accertato mancato pagamento, previo sollecito a provvedere entro un dato termine, si procede alla interruzione dell'utenza. Il concessionario ha facoltà di richiedere la riattivazione dell'utenza, corrispondendo il costo di allacciamento e il saldo del debito accertato.

5. I cambi di intestazione delle utenze possono avvenire solo previa dichiarazione scritta del nuovo intestatario.

6. Il Comune o l'Ente gestore garantisce il funzionamento delle luci provvedendo alle riparazioni dei guasti in caso di segnalazioni degli interessati e in occasione delle verifiche che, con cadenza almeno annuale, vengono effettuate da dipendenti o ditta incaricata su tutta l'area del cimitero.

TITOLO IX

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART. 57

RESPONSABILITÀ

1. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ART. 58

MATERIALI DI SCAVO

1. I materiali di scavo e di rifiuto derivanti da lavori privati all'interno del cimitero devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

2. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00 e l'obbligo di ripristino dei luoghi.

ART.59

APPOSIZIONE DI LAPIDI PRIVATE

1. Nella apposizione della lapide non possono essere modificati la struttura e la superficie del loculo e l'assetto della struttura ad esso circostante. Le relative opere murarie non devono arrecare danno alla struttura e agli altri loculi.

2. L'apposizione di lapidi deve avvenire in modo da consentire che il muro di chiusura dei loculi sia eretto secondo le vigenti normative ed a regola d'arte.

3. L'apposizione di lapide unica su due o più loculi adiacenti deve avvenire senza danneggiamento del muro comune di separazione dei loculi interessati.

ART. 60

ATTIVITÀ DELLE IMPRESE

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, e purché non superino il peso a pieno carico di quintali 35.

2. In caso di impiego di materiali di peso rilevante, che possono danneggiare, se trasportati su veicolo ordinario, la pavimentazione dei vialetti interni del Cimitero, è fatto obbligo alle Imprese di trasferirli mediante opportuni mezzi che assicurino la salvaguardia delle pavimentazioni stesse.
3. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
4. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. E' altresì vietata l'effettuazione di qualunque tipo di intervento utilizzando mezzi, strumenti o materiali di proprietà del Comune, senza preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.
5. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di materiali di lavorazioni, scavi o rifiuti.
7. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00 e l'obbligo di ripristino dei luoghi.

ART. 61

SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA'E DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Alle imprese che effettuano prestazioni per conto di privati è fatto divieto di lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio tecnico comunale.
2. Nella settimana precedente ed in quella successiva alla Commemorazione dei Defunti, tutti i lavori sono sospesi.
3. Nei periodi di sospensione le aree di lavoro devono essere messe in sicurezza.
4. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

ART. 62

VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

TITOLO X

IMPRESSE ESERCENTI L'ATTIVITA' FUNEBRE

ART. 63

FUNZIONI

1. Le imprese esercenti l'attività funebre, a richiesta dei familiari, possono:
 - (a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - (b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - (c) occuparsi del cadavere;
 - (d) effettuare il trasporto di cadaveri da e in altri Comuni.
2. Le imprese che effettuano il trasporto delle salme devono esibire a richiesta degli organi di vigilanza documentazione inerente le procedure utilizzate per il decoroso espletamento del servizio (manuale operativo) e le caratteristiche organizzative e di dotazione minima di personale e di mezzi.

ART. 64

DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri e relativi accessori nelle vetrine dei locali di attività.
2. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 65

CAPPELLA DEI CADUTI

1. All'interno della Cappella dei Caduti il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti eventualmente liberi, sentito il parere della Giunta Comunale.
2. Il Comune cura la pulizia e l'ordine della Cappella dei Caduti.

ART. 66

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nelle vigenti disposizioni legislative in materia, nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 e nel T. U. delle Leggi Sanitarie.
2. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
3. Le traslazioni di cui all'articolo 28 possono essere disposte in via transitoria a favore di coppie di defunti già deceduti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché almeno uno dei due decessi sia avvenuto successivamente al 30 novembre 2008.
4. Qualora il beneficiario di concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento abbia omesso di corrispondere il relativo costo, il Comune intima a provvedere il pagamento entro sessanta giorni. In caso di persistenza dell'inadempimento, si dichiara la revoca della concessione e il cadavere potrà essere collocato in altro loculo a discrezione dell'Amministrazione, in base alle esigenze di gestione ottimale del cimitero.

ART. 67

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo l'affissione all'Albo Pretorio comunale.